

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

37.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 10 LUGLIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ASQUINI**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Ritiro e decadenze di disegni di legge:		
Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, concernente la proroga per tutta la durata dell'attuale stato di guerra del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti.	536	
Estensione del monopolio del sale alla zona franca di Zara. (2345)	536	
Disegni di legge (Discussione ed approvazione):		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 807, concernente investimenti di capitale straniero in Italia. (<i>Modificato dal Senato</i>). (2139-B)	536	
DINI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, BONOMI, <i>Ministro per gli scambi e valute</i> , BOCCADIFUOCO.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1943-XXI, n. 249, concernente aumento del diritto di licenza sulle importazioni dall'estero ed istituzione di un diritto di licenza sulle esportazioni. (2439)	538	
BOCCADIFUOCO, <i>Relatore</i> .		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 340, contenente disposizioni sulle esportazioni e sulle importazioni riguardanti i territori ex-jugoslavi annessi all'Italia. (2453)	545	
SESSA, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.		
Nuove concessioni in materia di importazioni temporane. (2465)	545	
SERONO, <i>Relatore</i> .		
Disegni di legge (Rinvio della discussione):		
Proroga della legge 20 gennaio 1941-XXI, n. 28, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli azionati da motore a scoppio o a combustione interna e per le loro parti di ricambio che si esportano, nonché per le autovetture nazionali acquistate nel Regno da diplomatici accreditati presso la Real Corte e la Santa Sede. (2293)	538	
PRESIDENTE.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 327, contenente nuove disposizioni in materia di importazioni, esportazioni e di rapporti economici con l'estero. (2452)	539	
CICOGNA, <i>Relatore</i> - BOCCADIFUOCO, PRESIDENTE, SERRA, BONOMI, <i>Ministro per gli scambi e valute</i> , CASTELLI, PRESIDENTE.		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**La riunione comincia alle 11.**

(È presente il Ministro per gli scambi e le valute, Bonomi).

PRESIDENTE comunica che il camerata Teodorani Fabbri ha cessato di far parte della Commissione legislativa degli scambi commerciali e della legislazione doganale, avendo perduto la qualità di Consigliere nazionale.

Comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione degli scambi il camerata Umberto Bianchi, al quale porge il saluto della Commissione.

Comunica inoltre che è assente per mobilitazione il Consigliere Rocca Ladislao e che sono assenti per congedo i Consiglieri: Ariata, Miori, Motolese, Pisenti, Rossi di Montelera.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PASSARETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

BIANCHI ringrazia il Presidente per il saluto rivoltogli a nome della Commissione.

Ritiro e decadenza di disegni di legge.

PRESIDENTE comunica che è decaduto per mancata conversione in legge, il Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, concernente la proroga per tutta la durata dell'attuale stato di guerra del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti, sostituito dal successivo decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100.

Comunica inoltre che è stato ritirato il disegno di legge relativo alla estensione del monopolio del sale alla zona franca di Zara (2345).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 807, concernente investimenti di capitale straniero in Italia. (2139-B)

DINI *Relatore*, ricorda che il disegno di legge fu già esaminato dalla Commissione in una delle precedenti riunioni, ed ora ritorna dal Senato, con alcuni emendamenti che ritiene siano stati proposti dal Governo.

L'articolo 2 richiede per investimenti da parte di persone fisiche e giuridiche straniere in società italiane, l'autorizzazione del Ministro per gli scambi e valute d'intesa con quello per le corporazioni.

Esso prevede che le persone fisiche e giuridiche straniere possono acquistare azioni o quote di società italiane o possono in qualunque altra forma partecipare a società commerciali italiane; non era tuttavia previsto il finanziamento che società o persone fisiche straniere possono fare a società commerciali italiane, nè l'operazione di riporto o l'eventualità di aumenti di capitale.

PRESIDENTE ritiene che esista un vecchio provvedimento che contemplerebbe già questo caso, provvedimento che, a quanto gli risulta, non sarebbe stato mai abrogato.

DINI, *Relatore*, nota che si comprendono sotto nome di finanziamenti, quegli apporti che gli stranieri o persone fisiche o società possono fare depositando in conto corrente. È una forma larvata di finanziamento di soci o di non soci che non era prevista. Comunque, anche esistendo il provvedimento ricordato dal Presidente, la precisazione non è superflua: «repetita juvant».

Tali forme di finanziamento occorre siano consentite dal Ministro per gli scambi e le valute d'intesa col Ministro per le corporazioni se superano il 15 per cento del capitale sociale. La dizione dell'articolo va intesa nel senso che il 15 per cento va riferito a tutto il capitale sociale.

Nella prima parte l'emendamento del Senato considera l'associazione in partecipazione nelle predette società.

È del parere che l'articolo avendo detto: «nonchè per le altre forme di partecipazione» abbia adoperato una formula comprensiva anche delle associazioni in partecipazione. Il parlare di una particolare forma di partecipazione potrebbe creare delle confusioni.

PRESIDENTE rileva che dal punto di vista giuridico, «partecipazione» è un concetto più largo di «associazione in partecipazione», che è una forma specifica di partecipazione.

DINI, *Relatore*. La precisazione proposta dal Senato non sarebbe necessaria, anzi potrebbe creare delle confusioni.

Di questa osservazione il Ministro vorrà tener conto.

PRESIDENTE. In realtà il «finanziamento» non è partecipazione; mentre nel testo proposto il finanziamento è configurato come una partecipazione.

DINI, *Relatore*. Il finanziamento viene considerato ai fini dell'autorizzazione, mentre è certo che il finanziamento non è una partecipazione: il finanziamento determina un credito, e il creditore ha i suoi diritti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'articolo, poi, esamina il caso di aumenti di capitale sociale e stabilisce che lo straniero possessore di azioni di una società italiana ha il diritto di esercitare l'opzione in caso di aumento di capitale, perchè in tal modo conserva i suoi diritti senza variare le proporzioni. Sono state aggiunte le parole: « semprechè in quest'ultimo caso non venga aumentato il rapporto tra il possesso azionario di dette persone straniere e il capitale sociale ». Il relatore si è posto il quesito: in quale caso può verificarsi l'ipotesi prospettata?

HELBIG. Nel caso di acquisto di opzione da parte del cittadino estero...

DINI, *Relatore*. No, perchè l'opzione è già esclusa.

PRESIDENTE. Potrebbe verificarsi il caso di soci italiani che non esercitino il diritto di opzione...

DINI, *Relatore*. Può darsi il caso, rarissimo, di azioni di diverse specie di una stessa società: si può determinare un diritto d'opzione per una serie soltanto; oppure può darsi il caso che l'aumento del capitale non venga coperto completamente: si aumenta il capitale di 30 milioni mentre ne vengono sottoscritti 25; allora, se il cittadino straniero esercita l'opzione, viene a spostare il rapporto.

In ciò si potrebbe concretare un trucco per evadere la disposizione; ed il rapporto verrebbe spostato.

È di parere che con la prevista cautela si vogliono eliminare anche le cennate possibilità; e la norma è opportuno che sia introdotta.

La disposizione aggiunge che i riporti che vengono fatti dai cittadini stranieri su delle azioni di società italiane possono essere eseguiti; cioè il cittadino straniero ha la possibilità di riacquistare le azioni mediante il pagamento del corrispettivo.

Il Senato ha inoltre approvato un emendamento compendiato nell'articolo 2 *bis*, che contempla il caso di fusioni di società; e anche qui ha stabilito che le fusioni di società commerciali possono avvenire purchè il possesso delle azioni da parte degli stranieri, a fusione avvenuta, non ecceda il 10 per cento del capitale sociale. Si mantiene lo stesso concetto del disegno di legge originale, ma si contemplano opportunamente altri casi, con maggiore esemplificazione.

Quando l'autorizzazione ai possessori stranieri di azioni italiane non venga concessa, allora i possessori hanno il diritto di recedere dalla società, ai termini dell'articolo 2437 codice civile.

L'articolo 5 escludeva che si potesse intervenire con capitale straniero in quelle società che avessero un'attività connessa alla difesa militare o alla indipendenza economica della Nazione. L'emendamento apporato dal Senato prevede invece casi di partecipazione anche in queste società, però come corrispettivo di apporti di aziende esistenti nel territorio dello Stato. Tutte le volte che si tratti di conferimento di partecipazione, questo è concesso previa l'autorizzazione prevista dall'articolo 2. Nel caso di fusione quindi la norma diventa più restrittiva perchè l'autorizzazione è prescritta anche quando, a fusione avvenuta, il capitale risultante in mano dello straniero non ecceda il 10 per cento. Si capiscono le ragioni della norma più restrittiva in questo caso.

L'ultimo comma prevede che il Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Ministro per gli scambi e le valute e col Ministro della produzione bellica, stabilirà quali siano le imprese contemplate nel primo comma. L'opportunità della norma è evidente perchè è giusto che il contraente sappia in quali condizioni si trova.

All'articolo 9 *bis* è detto: « Ai soli effetti del presente decreto sono considerate ecc. ».

PRESIDENTE. L'articolo dice: « Ai soli effetti... ». Osserva che, agli effetti di altre leggi, come ad esempio in materia di sequestro di aziende nemiche, od in materia di risarcimento dei danni di guerra, vale lo stesso principio. Quindi è più corretto dire « agli effetti del presente decreto... ».

DINI, *Relatore*, trova esatto il rilievo del Presidente. Crede che l'aggettivo « soli » si possa togliere.

L'ultimo comma dell'articolo 9 *bis* contempla la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno delle società considerate nel comma precedente.

L'articolo 10 modifica la composizione del Comitato chiamato a decidere in determinati casi.

Rileva che la norma non indica il numero dei componenti il Comitato, e parla di un comitato di diversi componenti designati dai vari Ministeri: evidentemente il Ministro determinerà quel numero che giudicherà opportuno.

Esprime parere che quasi tutte le modifiche proposte dal Senato possano essere accettate.

PRESIDENTE, a proposito dell'ultimo comma dell'articolo 10, osserva che tutti gli atti interni dell'Amministrazione sono segreti. Quello che viene comunicato agli interessati è l'autorizzazione o il rifiuto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Non crede sia il caso di dare un carattere di particolare segretezza agli atti del comitato previsto da questa legge.

BONOMI, *Ministro per gli scambi e le valute*, nota che il provvedimento è ispirato a maggiori severità.

BERNINZONE pensa che il comitato dovrebbe dare comunicazione anche dei suoi atti. La clausola esplicita limita il dovere della commissione di comunicare agli interessati gli atti circa la sua decisione.

PRESIDENTE. La Commissione comunica la decisione e non i pareri interni.

DINI, *Relatore*, trova opportuno lasciare la possibilità di una valutazione discrezionale da parte del Ministro. Se le disposizioni fossero troppo rigorose, si verrebbe a mettere il Ministro nella condizione di non poter fare quello che le esigenze consigliano.

Si parla anche di « intervento » nei consigli di amministrazione; anche questo è un concetto molto vago. In altri decreti del genere si è visto affiorare il criterio di lasciare un po' la mano libera al Ministro. Vi sono dei casi, che hanno la loro importanza, nei quali la discrezione del Ministro si deve poter esplicare.

PRESIDENTE rileva che le osservazioni all'articolo 2, ed all'articolo 2-bis, sono di carattere formale: all'articolo 2 si dovrebbe dire: « oltre tutte le forme di partecipazione, anche i finanziamenti ». Toglierebbe le parole: « associazione in partecipazione ».

BOCCADIFUOCO crede non esser questione di forma, ma di sostanza. La modifica del Senato prevede le associazioni in partecipazione, che sono forme determinate di coin-tersenza e finanziamento; ed esclude le vere e proprie partecipazioni. Le partecipazioni sono forme giuridiche differenti dalle associazioni in partecipazione. Bisognerebbe modificare la dizione nel senso di includere tutte le partecipazioni, estendendo l'autorizzazione anche al finanziamento. Si potrebbe dire: « Oltre tutte le forme di partecipazione, anche i finanziamenti... ».

PRESIDENTE rileva che il decreto-legge è già in vigore.

BOCCADIFUOCO prospetta l'opportunità che si proponano le modifiche, perchè concretano questione di sostanza; il Senato potrà riesaminare tali modifiche.

DINI, *Relatore*, non si rende conto perchè si sia voluto precisare una delle forme di partecipazione che è l'associazione in partecipazione.

Si potrebbe dire: « Agli effetti del comma precedente si considerano partecipazioni... anche i finanziamenti, ecc. ».

PRESIDENTE propone il testo nei termini seguenti: « Agli effetti del comma precedente si considerano partecipazioni nelle società o nelle imprese ivi prevedute tutte le forme di partecipazione, nonchè i finanziamenti... ecc. ».

Con questa modifica, nella partecipazione si comprendono tutte le forme, anche quella dell'associazione in partecipazione, e le interessenze nella forma più lata.

All'articolo 9-bis, in principio, toglierebbe la parola « soli », e direbbe: « Agli effetti del presente decreto..., ecc. ».

BONOMI, *Ministro degli scambi e delle valute*, accetta le proposte modifiche.

PRESIDENTE le pone a portito.

(Sono approvate — Si approvano gli articoli 2, 2 bis, 5, 9 bis e 10 con queste modifiche).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Proroga della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 28, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli azionati da motore a scoppio o a combustione interna e per le loro parti di ricambio che si esportano, nonchè per le autovetture nazionali acquistate nel Regno da diplomatici accreditati presso la Real Corte e la Santa Sede. (2293)

PRESIDENTE dichiara che è stata chiesta la sospensione della discussione di questo disegno di legge.

(Resta così stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1943-XXI, n. 249, concernente aumento del diritto di licenza sulle importazioni dall'Estero ed istituzione di un diritto di licenza sulle esportazioni. (2439)

BOCCADIFUOCO, *Relatore*, Il decreto del quale si chiede la conversione in legge muove da ragioni essenzialmente fiscali che, come tali, si prestano poco alla discussione, tanto più che il Ministero ha presentato degli emendamenti nei quali ha tenuto conto di talune osservazioni di enti e di organizzazioni sindacali.

Illustrando le parti salienti del decreto, rileva che si viene ad elevare il diritto di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tassa di licenza sulle importazioni che già, fin dal 35, era stata fissata nella misura del 3 per cento su tutte le importazioni soggette a licenza o a speciale autorizzazione. Ricontra in ciò una necessità reale diretta a fronteggiare in qualche modo la forte diminuzione di importazioni e la trasformazione di molte importazioni da prodotti finiti in materia grezza che determina minori introiti. Ritiene che l'elevazione della tassa dal 3 al 5 per cento sia accettabile.

Per le esportazioni dei prodotti soggetti a licenza od autorizzazione speciale, il ministro ha creduto dividere le esportazioni in tre gruppi: esportazioni tassate col 2 per cento, altre tassate col 4 per cento ed altre infine col 5 per cento. Sono considerati a parte taluni prodotti, specialmente alimentari, che, essendo esportati a prezzo bloccato non consentivano margini per pagare la tassa di licenza di esportazione.

Con lo stesso provvedimento, per taluni prodotti, si è abolito il cosiddetto «sforamento», che nella esportazione di taluni tessuti il Ministero prelevava come presunta partecipazione ai sopraprofiti della esportazione.

Ciò premesso crede non esser luogo a discutere sul decreto in esame. Fa presente che sono stati proposti all'approvazione della Commissione legislativa due emendamenti dal Governo, il primo all'allegato A) che include nei prodotti esenti quelli delle voci doganali 91, 92, 93 e 94, vale a dire tutta la frutta secca, e aggiunge la voce 107 relativo al vino vermouth; e il secondo che aggiunge un articolo 2 bis riguardante le sanzioni.

Con gli emendamenti propone che il provvedimento venga approvato.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico del disegno di legge con gli emendamenti proposti dal Governo.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 327, contenente nuove disposizioni in materia di importazioni, esportazioni e di rapporti economici con l'estero. (2452)

CICOGNA, *Relatore*, nota che il decreto sottoposto alla Commissione per la sua conversione in legge, ha una importanza che

va al di là del suo stesso contenuto, poichè occorre, almeno per la prima parte del decreto, tener conto della situazione di fatto che si è determinata, per quanto riguarda l'intervento del Ministero degli Scambi e delle Valute nei provvedimenti ministeriali diretti a disciplinare la produzione, la distribuzione e la circolazione delle merci, per la parte destinata alla esportazione. Crede dover segnalare che è molto sentita la necessità di un coordinamento di tutta la parte che riguarda la economia produttiva nelle sue diverse destinazioni.

Nell'applicazione pratica si è finora agito come se vi fossero tre settori ben distinti: un settore destinato all'approvvigionamento delle Forze Armate, un settore destinato alla esportazione ed un settore destinato al consumo civile. A suo avviso, questa distinzione è irrealistica, perchè oggi l'economia è essenzialmente totalitaria. Molti dei provvedimenti presi dal Miproguerra o dal Ministero delle corporazioni interferiscono direttamente sulle esportazioni, e viceversa. È d'avviso che la massima parte del commercio di esportazione e di importazione è destinato ad approvvigionare il Paese essenzialmente dal punto di vista del rifornimento delle Forze Armate, e non si rende conto come si sia potuto fare una graduatoria, mettendo prima le Forze Armate, poi l'esportazione e quindi il consumo civile, mentre anche il consumo civile è uno degli elementi che concorrono alla vittoria.

Si augura che si arrivi man mano ad una coordinazione maggiore, e che tutta la materia che riguarda la produzione e la distribuzione sia discussa fra il Miproguerra, il Ministero delle corporazioni ed il Ministero degli scambi e valute, e che si proceda verso una stretta intesa allo scopo di evitare delle confusioni.

Tale concetto è esposto in modo molto moderato nel testo dell'articolo 1, perchè si dice che «I provvedimenti ministeriali, diretti a disciplinare la produzione, la distribuzione o la circolazione delle merci, sono applicabili a quella parte delle merci destinata all'esportazione solo se adottati di intesa col Ministero per gli scambi e le valute».

Non si rende conto del come si possano scindere certi provvedimenti solo per la parte dell'esportazione e farli funzionare per la parte militare; vorrebbe segnalare alla diligenza del Ministro l'opportunità di tutelare la parte che riguarda l'esportazione per poter garantire quelle esportazioni che sono tanto necessarie.

Una seconda parte del decreto legge riguarda gli enti accentratori, e i consorzi, e

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

la disciplina della nomina di rappresentanti all'estero, cioè in genere di elementi che servono a procacciare affari all'estero.

Esprime l'avviso che man mano che si va verso forme controllate di commercio con l'estero, e di contingenti, l'amministrazione non può essere lasciata completamente libera ma deve rientrare in un certo coordinamento di carattere generale. È giusto che gli Enti accentratori, che si occupano dell'esportazione, devono essere controllati dal Ministero per gli scambi e le valute.

Direbbe, anzi, che queste forme, in molti casi, dovrebbero essere un po' più sviluppate. Nota che i mercati di esportazione, per ragioni di accordi, hanno prezzi diversi, i quali incidono sulle esportazioni: caso tipico il mercato con la Svezia. Si stabilisce il contingente, si fissano i prezzi ai quali si deve esportare e poi, praticamente, quei prezzi non funzionano perchè quel Paese ha prezzi più bassi e naturalmente l'esportatore non è invogliato ad esportare. Spesso, per certi Paesi, l'esportazione diventa una specie di sacrificio perchè molte volte si arriva a prezzi nettamente inferiori a quelli del mercato interno. In questi casi, se il fatto dell'esportazione non è controllato e non vi è un organismo unitario, molto difficilmente si hanno dei risultati positivi. L'ideale sarebbe che questo organismo unitario possa trovare il suo riscontro in un altro organismo unitario nella parte compratrice.

Reca l'esempio di quanto si verifica con la Svezia: tutti gli sforzi che si faranno per esportare in detto paese troveranno i compratori svedesi in un atteggiamento di resistenza, perchè gli svedesi sanno che noi siamo obbligati a vendere in quel Paese per poter avere le contropartite. L'atteggiamento del compratore svedese è quello di aspettare sempre più in attesa che l'offerta scenda a limiti minimi. Ad un certo momento noi siamo costretti a vendere per procurarci la contropartita. Ecco perchè invocherebbe un organismo di vigilanza che diventi esecutore degli accordi tra i due paesi. Non è escluso che si possa arrivare ad un coordinamento cioè a presentare offerte concrete e prezzi concreti sulla base degli accordi stabiliti fra i due Governi, cosicchè il Governo che non compera sia messo almeno in mora di fronte all'offerta reale che gli è stata fatta.

Accade spesso che gli accordi fra due paesi, data la forma di scambio col sistema del clearing, finiscono per non avere attuazione.

La seconda parte riguardante la disciplina della nomina degli agenti, dei rappresentanti, ecc. risponde ad una necessità contingente, ma crede che non potrà aver valore sempre.

Vi sono forme di vendita per le quali si richiedono specialisti come nella vendita dei prodotti medicinali e di altre specialità. Sarà necessario che il Ministero per gli scambi e per le valute sappia vagliare caso per caso e sappia determinare dove si debba arrivare ad una riduzione effettiva o dove lasciar vivere quelle forme che permettono di effettuare il lavoro, che non è sempre così facile, come talvolta si ritiene, ma richiede spesso preparazione, attrezzatura, e molti anni di esperienza.

Propone che il provvedimento venga approvato, ed esprime l'augurio che vada man mano prendendo sempre più forza la forma di coordinamento della distribuzione, in modo da non trovarsi spesso di fronte a direttive molte volte contrastanti, rispetto alle quali il produttore non sa come comportarsi.

BOCCADIFUOCO coglie occasione della presenza della Eccellenza il Ministro per gli scambi e le valute, per domandare una spiegazione a proposito delle rappresentanze all'estero di cui si parla nell'art. 8. Nell'ambiente degli esportatori è sorto il dubbio che non si intenda solo parlare di vere e proprie rappresentanze che si costituiscono all'estero, cioè quasi di filiazioni, di filiali, di ditte esportatrici, ma anche di semplici agenti.

Poichè non è sempre facile discriminare la figura di agente da quelle di compratore, dato che talvolta molti dei nostri agenti all'estero sono essi stessi compratori, come talvolta i compratori, quando hanno esaurito il loro fabbisogno, possono vendere per conto dei loro corrispondenti anche ad altri, vorrebbe chiarito se si debbano comprendere nel concetto di rappresentanza all'estero anche tutti gli agenti minuscoli che una volta tanto fanno qualche affare per una ditta esportatrice, perchè allora bisognerebbe estendere il provvedimento anche a tutti i corrispondenti.

Ricorda l'oratore che la questione fu da lui chiarita in una circolare, d'accordo con l'Istituto per il commercio con l'estero, adottando l'interpretazione più larga.

Prega l'Eccellenza il Ministro di chiarire se sia obbligatorio sottoporre all'approvazione del Ministero per gli scambi e per le valute tutti i corrispondenti con i quali si intrattengono rapporti di affari, anche quando

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

essi non costituiscono un ufficio di rappresentanza.

PRESIDENTE su questo punto particolare delle rappresentanze nota che l'articolo 8 manca di sanzioni. Come si fa a vietare le rappresentanze all'estero? L'unica sanzione sarà che il Ministero per gli scambi e per le valute non darà valute alla rappresentanza non autorizzata. Ma a questi effetti non occorre alcuna legge.

BOCCADIFUOCO. Quando si tratta di esportazioni, non occorrono le valute.

PRESIDENTE. A suo modo di vedere, l'articolo 8 dice troppo e dice troppo poco: dice troppo, perchè se vi è un rappresentante all'estero, che abbia contratto impegni, non si può impedire che il contratto sia impegnativo: la legge italiana non ha efficacia all'estero; dice troppo poco, in quanto agli effetti valutari il Ministero per gli scambi e per le valute ha dei poteri che certamente vanno anche al di là di quanto è stabilito in questo articolo; esso può sindacare l'assegnazione delle valute anche al di là di quelle che sono le vere e proprie rappresentanze.

SESSA rileva che il relatore ha parlato di coordinamento; osserva che per quanto riguarda le industrie che hanno materie prime nel Paese, vi è sempre stato finora, specialmente nel ramo della canapa, un coordinamento.

Nelle riunioni dei rappresentanti del Ministero per gli scambi e per le valute, delle Forze armate, delle corporazioni ecc., si fanno le relative suddivisioni. Si conosce già che il nuovo raccolto sarà alquanto inferiore al quantitativo di cui si è potuto disporre l'anno scorso; quindi, la differenza si dovrà suddividere, e ci si troverà di fronte ad un quantitativo minore anche per l'esportazione. Perciò vorrebbe formulare una raccomandazione speciale, e cioè che si abbia ad esaminare con molta serietà quale sarà l'esportazione futura della canapa. Ricorda di avere già accennato, quando l'Eccellenza il Ministro per gli scambi e per le valute è venuto a Milano, che nei riguardi dell'esportazione della canapa si ha veramente un calderone: da quando è scoppiata la guerra, fino ad oggi, si sono create delle grandi attività per le esportazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 4, dove si parla di eventuali consorzi tra importatori o esportatori, pensa che gli importatori debbono essere sempre commercianti, e gli esportatori debbono essere industriali e commercianti. Infatti, nel passato è avvenuto per esempio che i commercianti sono andati

all'estero senza sapere che cosa vendevano: vendevano una determinata quantità e poi si rivolgevano all'industria che poteva magari già aver impegnato il quantitativo con le Forze armate.

Il coordinamento che occorre deve essere basato sull'industria. La canapa deve essere data non ai commercianti ma all'industriale, che sa quel che deve distribuire per i relativi tessuti, cordami, ecc.

Pensa che si debba aiutare il commerciante, non eliminarlo, ma i veri esportatori sono gli industriali-commercianti; non quegli esportatori che non hanno giovato al buon nome dei commercianti italiani.

DELFINO osserva che gli industriali non possono mettere delle rappresentanze all'estero.

SESSA osserva che vi sono stati degli esportatori che chiedevano il permesso di esportazione senza avere che vendere; l'industriale serio, invece, quando aveva la merce, andava a chiedere il permesso di esportazione e trovava che il contingente era già chiuso, dato che i permessi erano già stati concessi agli esportatori improvvisati che sono specializzati nel vendere senza sapere prima quello che c'è.

CICOGNA, Relatore, rileva che l'essenziale è di giungere a coordinare il programma di produzione: non si deve affrontare un programma di produzione generico, ma un programma che tenga conto in partenza di quelli che sono i bisogni delle Forze Armate, ecc., Una volta fissato il programma di produzione, il fatto che la vendita sia fatta dagli industriali o dai commercianti, diventa secondario, perchè non potranno vendere che in rapporto al programma di produzione fissato. Per quanto riguarda la concentrazione, è di parere che nessuna concentrazione sia possibile se non si attua prima il programma di produzione, poichè potrebbero essere antitetici l'una con l'altro.

BONOMI, Ministro degli scambi e delle valute, è d'accordo col camerata Cicogna. Dividere in tre parti il settore economico della Nazione non è una cosa molto logica, perchè la vita civile influisce sulla vita militare e viceversa. Tuttavia togliere la possibilità al Ministero degli scambi e delle valute di intervenire, vorrebbe dire mettere in condizioni di assoluta inferiorità le necessità dell'esportazione. Tutti i Ministeri delle Forze Armate sostengono che vi sono dei provvedimenti di urgenza e che quindi non possono accordarsi preventivamente col Ministero degli scambi e delle valute.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il Ministro degli scambi e delle valute ha dovuto così adattarsi a vedere adottare molti provvedimenti a condizione che questi provvedimenti non tocchino la esportazione. Caso tipico quello del vino.

Si è ammesso che possa essere bloccato il vino destinato al consumo, ma non il vino per la parte che riguarda l'esportazione. Se un Prefetto vuol bloccare anche questa parte deve avere l'autorizzazione del Ministero degli scambi e delle valute. Un Prefetto può bloccare tutti i tessuti ma non può bloccare quelli destinati all'esportazione.

Ricorda di avere affermato, di fronte agli altri Ministeri, che essi sono liberi di disporre, per evitare l'accusa che con i provvedimenti del Ministro degli scambi e delle valute si arresta la vita nazionale, a condizione che i provvedimenti non si applichino per i prodotti destinati all'esportazione.

Lo stesso dicasi di determinate fabbricazioni. Il Ministero dell'agricoltura, attraverso l'U. N. I. R. E., vieta la fabbricazione di questo o di quel prodotto; ciò va benissimo per l'interno, ma l'estero non compra quello che si offre noi, ma quello di cui ha bisogno. Occorre, perciò, accordarsi col Ministero degli scambi e le valute o fare in modo che gli industriali producano quello che il Ministero degli scambi determina. Bisogna trovare quindi una formula di conciliazione. I Ministeri sono d'accordo che non si debbano fare speculazioni, ma esigono che per l'importazione i mezzi di pagamento debbano essere dati dal Ministero per gli scambi e le valute; quasi che tale Ministero sia l'inventore delle valute.

In certi momenti questo Ministero si è trovato in una situazione di grandi incertezze. Dichiara di aver chiesto al Capo del Governo che talune disposizioni non si debbano applicare se non siano concordate col Ministero degli scambi e le valute. Sarebbe opportuno arrivare ad una chiarificazione: nell'attuale situazione non crede che convenga fermare determinati settori per montare congegni che, sia pure con inconvenienti, funzionano, ma piuttosto apportarvi modifiche. Preferirebbe, insomma, ad un intervento chirurgico una cura medica.

Sulla estensione del concetto di rappresentanza della quale ha parlato il consigliere nazionale Boccadifuoco, non è d'accordo; la disposizione intende stabilire che si tratta di rappresentanze fisse. Se dovesse occuparsi della miriade di persone che trattano di affari all'estero, il Ministero non avrebbe la possibilità pratica di seguirle. Il riferi-

mento vale per la istituzione di rappresentanze, cioè per quelle rappresentanze fisse che hanno in determinati paesi una organizzazione commerciale diretta per conto di aziende italiane.

Se è esatto che il Ministero ha la possibilità di negare la valuta, è anche vero che spesso tirando in campo la dignità del paese, si finisce con l'ottenere, a fatti avvenuti, quella valuta che si dovrebbe negare.

Malgrado tutte le leggi valutarie, avviene che si trova sempre un compiacente che accorda delle sovvenzioni anticipate, il che porta alla necessità di una sanatoria per le spese già fatte.

È necessario perciò che prima di assumere impegni del genere, o spese di rappresentanza, gli esportatori domandino l'autorizzazione. La legge intende porre un punto fermo in questa situazione. È inammissibile che operazioni commerciali all'estero per conto dell'Italia, siano trattate da cittadini stranieri che possono avere con noi dei punti di disaccordo politico. Ricorda, ad esempio, gli ebrei. Non si può ammettere che il rappresentante ufficiale di una ditta italiana all'estero sia un ebreo, o, come avviene per la rappresentanza italiana in un paese molto delicato, come è attualmente il Portogallo, vi siano degli americani ebrei, quindi due volte nemici del nostro Paese.

D'altra parte si vuole evitare che attraverso questi uffici di rappresentanza vadano fuori notizie interessanti per il nemico. È evidente che attraverso il rappresentante di determinate case; per esempio della Breda e dell'Ansaldo, si possono ricavare tutte le notizie relative a determinate produzioni. Vi sono quindi delle ragioni di carattere politico per richiedere che il rappresentante debba avere l'approvazione del governo.

L'intervento del Ministero delle valute nel delicato settore delle esportazioni si presenta, quindi, assolutamente necessario, per evitare, ad esempio, che accada, come è accaduto, di autorizzare una società Svizzera ad attuare un impianto contabile di aziende italiane, fornendo ad essa i dati relativi ai costi di produzione.

Circa la raccomandazione del camerata Sessa di non lasciare agire gli esportatori che non siano attrezzati, afferma che è un problema molto grave e molto delicato.

Il camerata Sessa ha parlato della Svezia che nei nostri rapporti commerciali ha approfittato della nostra situazione di bisogno.

Occorre che la politica tenga stretti contatti con l'economia. È evidente che se aves-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

simo avuto una precisa indicazione di ordine politico sull'orientamento della Svezia, non ci saremmo posti in condizione di inferiorità, come nel caso tipico della seta. La questione del nostro commercio estero è una questione molto grave. Nella vita privata si fa presto a dire che di debiti si vive e di crediti si muore. Il paese ha bisogno di continuare a comprare, e se ha fatto un debito elevato, può andare incontro all'effetto di fermare il traffico. In questa situazione è evidente che si debba cercare di arrivare a quella forma di esportazione che dia i mezzi valutari occorrenti. È d'accordo con il camerata Sessa che aziende improvvisate non dovrebbero recarsi sui mercati stranieri; però nell'attuale situazione bisogna giovare anche della abilità di persone che riescono ad ottenere ciò che non si riesce ad ottenere per altra via.

Ricorda, a questo proposito, un caso tipico con la Romania.

Assicura la Commissione che il Ministero sta organizzando il settore della esportazione. Non è una cosa facile in questo momento per la situazione e per la mancanza di uomini. Desidera però che i camerati siano informati di alcuni dati che hanno la loro importanza.

Al Ministero scambi e valute non esiste un ufficio prezzi. Mancando il concetto basilare del controllo dei prezzi all'importazione e all'esportazione, si è fatto una politica di esportazione e di importazione in funzione della pressione della domanda, e, secondariamente, si sono avute evasioni valutarie per cifre considerevoli.

Occorrerà rimettere in sesto tutto questo, come si sta facendo. È necessario, a tal fine, la collaborazione delle organizzazioni sindacali nella cui efficienza ha sempre fermamente creduto.

Riguardo alle organizzazioni sindacali, afferma il concetto che esse debbono considerarsi non soltanto alle dipendenze del Ministero delle corporazioni, ma di tutti i Ministeri: sindacalmente, dal Ministero delle corporazioni; ma nella esplicazione della loro attività non c'è nessuna ragione che le organizzazioni sindacali debbano sempre trasmettere al Ministero delle corporazioni le loro pratiche; sotto questo punto di vista le organizzazioni sindacali possono e debbono trattare direttamente col Ministero degli scambi e dalle valute, per quanto riguarda la esportazione, come organi di collaborazione dello stesso Ministero.

Ricorda, a proposito di collaborazione, ch'egli ha rivolto al camerata Castelli invito

a far da consulente al Ministero per la parte relativa ai tessuti, perchè è evidente che la burocrazia vede tutte le operazioni in rapporto ai trattati di commercio, alle disponibilità valutarie, alla disponibilità o meno della merce, ma non possiede il tecnicismo relativo ai singoli prodotti, specie di quelli tessili. L'elemento burocratico nel campo dei tessuti non sarebbe in condizione di dare dei pareri precisi, mentre a ciò rispondono con maggiore probabilità i grossi esportatori. È evidente quindi che le organizzazioni sindacali sono chiamate dal Ministero scambi e valute come collaboratrici tecniche, perchè solo così si ha la possibilità di disporre di elementi che finora sono mancati.

Nel campo delle licenze concesse a determinate ditte per le esportazioni è più che mai necessaria la collaborazione dei tecnici dei singoli settori.

Il Ministero intende impostare la sua politica valutaria con un giro di orizzonte non ristretto, ma non ha la possibilità di avere in sé i tecnici per tutti i settori.

Bisogna stabilire dei punti fermi, e incominciare, in seno alle organizzazioni sindacali, a non fare quello che si vuole che facciano i ministeri. Ad esempio, la Federazione delle case di oltremare commercia per proprio conto, fa la sua domanda, ottiene i suoi permessi, senza che la Federazione di categoria sia informata delle operazioni di esportazione e di importazione che essa compie. Se la Federazione dei tessuti nega un permesso di esportazione di tessuti per ragioni tecniche, la stessa domanda passa se è presentata dalla Federazione delle case di oltremare, perchè la Federazione stessa non ha la preoccupazione dei rifornimenti alle Forze armate, alla esportazione, ecc., ma ha solo l'interesse che la sua ditta faccia il lavoro di esportazione.

Assicura il camerata Sessa che non è sua intenzione andare verso i consorzi; ma, in determinate situazioni, di fronte a prezzi troppo bassi di paesi stranieri, si è stati obbligati ad accentrare l'esportazione per avere la sicurezza che i prezzi che si spuntano sono i massimi. Dovendo esserci un intervento da parte dello Stato, questo intervento è bene venga attuato per il tramite di un ente che presenta garanzie, perchè evidentemente il problema delle reintegrazioni è molto grave. Si vedrà se convenga rinunciare alle reintegrazioni o se convenga avere le reintegrazioni e nel momento attuale sostituire al normale esportatore un consorzio.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le forme dei consorzi e le possibilità di far figurare le singole ditte sono questioni secondarie. Dichiaro, in linea di massima, d'esser favorevole alla esportazione effettuata da parte di ditte che fanno abitualmente le esportazioni. Sarà necessario fare gli albi degli esportatori anche negli altri settori oltre che in quello agricolo. Nell'attuale situazione mancano i mezzi e le possibilità, mentre i problemi che urgono sono così gravi che il problema di disciplinare la esportazione, pur essendo interessante, deve passare in seconda linea.

SESSA ringrazia l'Eccellenza il Ministro delle dichiarazioni fatte.

CICOGNA nel caso di provvedimenti contraddittori, l'uno adottato da un Ministero, l'altro da un altro Ministero, chiede a quale soluzione si debba attenere un privato.

BONOMI, *Ministro degli scambi e delle valute* risponde che il decreto del Capo del Governo, è al di sopra dei vari Ministeri.

Il Ministero scambi e valute difende tutte le necessità della esportazione e dà il suo appoggio a tutti coloro che effettivamente esportano; ma per coloro che attraverso la licenza di esportazione accantonano le merci per fare della speculazione vi sarà rigorosa sanzione; parimenti per coloro che, avendo ottenuto dal Ministero dei conti valutarî, hanno comperato all'inizio della guerra delle merci, autorizzati dal Ministero scambi e valute, ma le hanno depositate in punti franchi, dove ancora giacciono. Annunzia che sarà pubblicato un decreto che ordinerà la requisizione di queste merci, che saranno messe a disposizione del Ministero. È troppo comodo accantonare delle merci in attesa che i prezzi aumentino.

CICOGNA segnala l'inconveniente che, nelle esportazioni delle confezioni le licenze erano date a valore e non a numero di capi, mentre la dogana non tiene conto del valore ma solo del numero dei capi. Di modo che si è verificato che con una stessa licenza di esportazione si è esportato due volte tanto.

CASTELLI osserva che nel decreto legge in esame si adopera la dizione: «rappresentanze all'estero». Rappresentanti sono solamente coloro che hanno un mandato regolare ufficiale in base al quale possono impegnare le aziende. Ma vengono chiamati «rappresentanti» anche gli agenti di commercio. Se il Ministero ha intenzione di comprendere anche gli agenti di commercio all'estero come incaricati delle vendite, proporrebbe un emendamento nel senso di usare

nella legge la formula «rappresentanze e agenzie di commercio»; in quanto il termine di «rappresentante», si conviene a colui che ha un mandato in virtù del quale può impegnare le ditte; mentre gli agenti di commercio devono invece aspettare la conferma.

BONOMI, *Ministro degli scambi e delle valute*, trova giusta l'osservazione, e non ha difficoltà ad accettare questo emendamento.

BOCCADIFUOCO ricorda che una circolare dell'Istituto per il commercio con l'estero ha fatto precisazioni in materia.

CASTELLI. Poichè anche nel nuovo Codice vengono distinte le due figure del rappresentante e dell'agente di commercio, è bene tener presente nelle leggi la terminologia del codice.

PRESIDENTE si rende interprete del pensiero della Commissione nel ringraziare il Ministro per le sue dichiarazioni. Ritiene che le osservazioni preliminari del camerata Cicogna rappresentino non solo il pensiero della Commissione, ma del Paese.

Se oggi si domandasse al Paese quale è il difetto della nostra organizzazione della economia di guerra, crede che ben pochi sarebbero dubbiosi nel rispondere: tale difetto consiste nella mancanza di una unità di comando. Il settore delle Forze Armate va per suo conto, così pure il settore amministrativo interno, e così ancora quello della esportazione, che deve ricorrere, per salvarsi, a provvedimenti come quello in esame.

Ritiene esser desiderio unanime che il Governo crei nel suo seno un organo, che potrebbe essere un Comitato di Ministri, che assicuri l'unità di comando nell'economia di guerra in modo da rendere superflui provvedimenti di questo genere.

BONOMI, *Ministro degli scambi e delle valute*, dichiara che quello attuale è un provvedimento di Governo, preso d'accordo con le altre amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE rileva che la legge in esame è una legge con cui il Governo comanda di andare d'accordo a se stesso. Ora non ci dovrebbe essere bisogno di una legge per questo. Vi sono bensì il Comitato per l'autarchia, il Comitato interministeriale di coordinamento, le Corporazioni; tuttavia manca l'unità di comando. In tempo di guerra un Comitato economico di guerra dovrebbe avere i pieni poteri.

BONOMI, *Ministro degli scambi e delle valute*, non vede il bisogno di creare niente di nuovo. Se ogni Corporazione avesse i suoi comitati tecnici, se tutto fosse esaminato

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dalle Corporazioni, il problema sarebbe risolto.

Osserva che si è creato un Comitato dei Ministri per il Credito, mentre vi è una Corporazione del Credito con i suoi comitati.

Osserva che il lavoro unificatore delle Corporazioni, in materia legislativa, vien suddiviso, nella fase esecutiva, fra le competenze di diversi ministeri. Sarebbe, invece, desiderabile che la Corporazione fosse l'unico organo esecutivo, e che i ventidue segretari generali delle Corporazioni avessero il potere di seguire tutti i problemi del rispettivo settore.

CICOGNA osserva che il programma corporativo che doveva provvedere al fabbisogno italiano dei tessili, deliberato dalla Corporazione del 1937, esclude l'esportazione. Il programma parte dal presupposto che la esportazione sia portata a zero.

Circa il funzionamento della Corporazione in generale ricorda che i componenti la Corporazione si sono trovati spesso di fronte a schemi già predisposti, che non era poi possibile modificare attraverso la discussione.

PRESIDENTE osserva che non si può chiedere alle Corporazioni — che sono organi collegiali intermittenti — quello che esse non possono dare. Ricorda poi di aver già rilevato che l'articolo 8 manca di sanzione a carico dei contravventori alle disposizioni del disegno di legge, sanzione che sarebbe opportuno stabilire.

Propone perciò di rinviare l'approvazione del disegno di legge, in attesa che sia concordato questo emendamento fra il Ministro degli scambi e valute e quello della giustizia.

BONOMI, *Ministro degli scambi e valute*, consente,

(L'approvazione del disegno di legge è rinviata).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 340, contenente disposizioni sulle esportazioni e sulle importazioni riguardanti i territori ex jugoslavi annessi all'Italia. (2453)

SESSA, *Relatore*, si tratta di perfezionare il Regio decreto-legge del 7 giugno 1941. Il provvedimento ha carattere transitorio, e può essere approvato dalla Commissione legislativa.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. (2465)

SERONO, *Relatore*, osserva che si tratta di nuovi provvedimenti in materia di importazione temporanea e di confermare con provvedimento legislativo un provvedimento adottato in vista di un notevole utile valutario e della opportunità di favorire le maestranze nazionali specializzate. È di parere che non ci sia da muovere osservazioni, e quindi propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE mette a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 13.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 807, concernente investimenti di capitale straniero in Italia. (2139-B)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 807, concernente investimenti di capitale straniero in Italia, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 è sostituito il seguente:

ART. 2.

È necessaria l'autorizzazione del Ministro per gli scambi e per le valute, d'intesa col Ministro per le corporazioni, per la sottoscrizione e l'acquisto, da parte di persone fisiche o giuridiche straniere, di azioni o quote di società commerciali italiane, nonché per le altre forme di partecipazione in società commerciali italiane od in imprese esercitate nel territorio dello Stato.

Agli effetti del comma precedente si considerano partecipazioni nelle società o nelle imprese ivi prevedute tutte le forme di partecipazione, nonché i finanziamenti in qualsiasi forma, che eccedano il quindici per cento del capitale delle società o del patrimonio delle imprese, o che siano accompagnati da clausole, in base alle quali è concesso un intervento nella gestione delle società o delle imprese stesse.

La disposizione del primo comma non si applica agli acquisti di titoli azionari che si trovino all'estero ed appartengano a persone fisiche o giuridiche straniere aventi la residenza o la sede all'estero, nonché alla sottoscrizione di azioni, effettuata in dipendenza dell'esercizio di diritti di opzione inerenti alle azioni appartenenti a persone fisiche o giuridiche straniere, sempreché in quest'ultimo caso non venga aumentato il rapporto fra il possesso azionario di dette persone straniere e il capitale sociale.

La disposizione del primo comma non è nemmeno applicabile ai trasferimenti di titoli a favore di persone straniere, effettuati in esecuzione di contratti coi quali i titoli stessi furono dati a riporto.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2-bis.

Nel caso di fusioni di società commerciali non è richiesta l'autorizzazione per l'assegnazione delle nuove azioni a stranieri in sostituzione delle vecchie azioni, quando la partecipazione azionaria straniera nella società incorporante o risultante non ecceda, dopo la fusione, il dieci per cento del capitale sociale.

Qualora sia necessaria l'autorizzazione e tale autorizzazione venga negata, l'azionista straniero, ove non trasferisca le proprie azioni a persone di nazionalità italiana nel termine di un mese dalla data nella quale viene stipulato l'atto di fusione, ha il diritto di recedere ai termini dell'articolo 2437 del Codice civile.

All'articolo 5 è sostituito il seguente:

ART. 5.

Per le imprese che esercitano attività connesse alla difesa militare ed alla indipendenza economica della Nazione non possono essere concesse le autorizzazioni prevedute negli articoli 1 e 2.

La disposizione del comma precedente non si applica quando si tratta di azioni o quote assegnate, ovvero di partecipazioni consentite in corrispettivo di apporti di aziende esistenti nel territorio dello Stato, fermo in ogni caso il disposto dell'articolo 2.

Nel caso di fusioni di società prevedute nel primo comma, resta ferma l'applicazione dell'articolo 2-bis; l'autorizzazione per altro è richiesta anche quando non si ecceda il limite stabilito dall'articolo stesso.

Il Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per gli scambi e per le valute,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e col Ministro per la produzione bellica, stabilisce quali siano le imprese prevedute nel 1° comma.

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 9-bis.

Agli effetti del presente decreto sono considerate straniere le società commerciali costituite in Italia, nelle quali il capitale sociale appartiene in maggioranza a persone di nazionalità straniera.

Il Ministro per le corporazioni determina quali siano le società prevedute nel comma precedente, con suoi decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

All'articolo 10 è sostituito il seguente:

ART. 10.

I provvedimenti di autorizzazione, preveduti negli articoli 1 e 2 devono essere preceduti dal parere di un apposito Comitato costituito presso il Ministero per gli scambi e per le valute, i cui componenti sono designati dai Ministeri per gli affari esteri, per le finanze, per la guerra, per le corporazioni, per gli scambi e per le valute e per la produzione bellica, nonché dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute; con lo stesso decreto viene nominato tra i componenti del Comitato il presidente.

Assolve le funzioni di Segretario del Comitato un funzionario del Ministero per gli scambi e per le valute nominato con il decreto preveduto dal comma precedente.

I pareri e gli atti del Comitato sono segreti e di essi non può esser data alcuna comunicazione.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1943-XXI, n. 249, concernente aumento del diritto di licenza sulle importazioni dall'estero ed istituzione di un diritto di licenza sulle esportazioni. (2439)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1943-XXI, n. 249, concernente aumento del diritto di licenza sulle importazioni dall'estero ed istituzione di un diritto di licenza sulle esportazioni.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 340, contenente disposizioni sulle esportazioni e sulle importazioni riguardanti i territori ex-jugoslavi annessi all'Italia. (2453)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 340, contenente disposizioni sulle esportazioni e sulle importazioni riguardanti i territori ex jugoslavi annessi all'Italia.

Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. (2465)

ART. 1.

Alla tabella delle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Pelli non buone da pellicceria gregge e pelli conciate senza pelo.	Per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e altri lavori in pelle (concessione valevole fino al 31 dic. 1944-XXIII).	Kg. 25	sei mesi
Tritolo, gommalacca sintetica, paraffina bianca, acido nitrico, sughero, carta e lavori di carta.	Per la fabbricazione di esplosivi (concessione valevole fino al 31 dicembre 1944-XXIII)	Kg. 50 per ciascun prodotto	sei mesi
Acido carbonico compresso (ghiaccio secco).	Per il trasporto di prodotti ortofrutticoli congelati da esportare (concessione valevole fino al 31 dicembre 1944-XXIII).	Kg. 100	sei mesi
Capsule di oro-palladio.	Per la fabbricazione di denti di porcellana a punta d'oro (concessione valevole fino al 30 giugno 1944-XXII).	illimitata	sei mesi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

È ripristinata, fino al 31 dicembre 1944-XXIII, la concessione prevista dalla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 948, per la temporanea importazione di distillati di vino, per la fabbricazione di vermut, cognac, whisky e liquori diversi da esportare.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.